



COMUNE DI FINO DEL MONTE

“PIANO CASA” Legge Regionale n. 13 del 16 Luglio 2009:

Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia;

PRESCRIZIONI DELIBERATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. di non consentire l'applicazione della Legge Regionale n. 13/2009 alla porzione di territorio comunale ricadente, secondo il vigente strumento urbanistico P.R.G., in Zona A dei centri storici ed agli edifici isolati di valore storico, artistico, ambientale e relativa area di pertinenza, così come identificati nel vigente Piano Regolatore Generale, in quanto le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali possedute di tale ambito, così come definito dal P.R.G., risultano peculiari alle realtà del territorio del comune di Fino del Monte e, pertanto, assolutamente da salvaguardare nello stato di fatto esistente;
2. di consentire, ove applicabile la Legge Regionale n. 13/2009, il superamento dell'altezza massima prevista dallo strumento urbanistico vigente nei limiti strettamente necessari ad acquisire i requisiti igienici sanitari per l'agibilità dell'unità immobiliare interessata, e comunque non oltre m. 2,55 al fine di non compromettere le caratteristiche architettoniche e gli allineamenti dei fabbricati già presenti nella zona.
3. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n. 13/2009 si ritiene di subordinare gli interventi, esclusivamente finalizzati alla creazione di nuove unità immobiliare, all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa. Il rapporto di pertinenza sarà garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari. L'intervento non sarà assentibile in caso di impossibilità al reperimento di tali spazi a parcheggio, non essendo ammissibile la monetizzazione degli spazi stessi;
4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n. 13/2009 si ritiene di ridurre tali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, rispetto alle tariffe vigenti per specifiche zone omogenee, dell'1,00 %. Tale scelta scaturisce dal fatto che gli interventi, ammessi dalla L.R. 13 /2009, godono già di una premialità di ordine volumetrico;